

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TPA

ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI di POLMONI + AMICI

Art. 1—Costituzione e Denominazione

Ai sensi della Legge 266/1991 è costituita in Torino la TPA "Associazione Trapiantati di Polmoni + Amici" associazione di volontariato senza fini di lucro.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 14.

Art. 2-Sede

L'associazione ha sede in Torino. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art. 10, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art.3- Oggetto

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non persegue alcuna finalità di lucro, è apolitica, aconfessionale, ed ha una struttura democratica. In particolare si propone di:

- 1) fornire sostegno morale e psicologico alla persone che hanno affrontato il trapianto di polmoni, o che sono in attesa di trapianto, trasmettendo loro tutte le informazioni utili e necessarie allo scopo e raccogliendone le eventuali richieste di aiuto per qualsiasi problematica;
- 2) rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei trapiantati di polmone e delle persone in attesa di trapianto, mettendo in atto ogni azione utile a favorire la migliore qualità della vita e il reinserimento dopo il trapianto;
- 3) collaborare attivamente con le strutture sanitarie, con tutto il personale medico, con le istituzioni, instaurando un rapporto con le altre associazioni e fondazioni, locali nazionali o internazionali, purché non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente statuto.

Le attività, di cui al comma precedente, sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. Nessuna attività diversa da quelle citate nel presente articolo potrà essere svolta.

L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro il limite necessario per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.



Art. 4-Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- 2) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- 3) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative, contributi degli aderenti e contributi di privati;
- 2) contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 3) contributi di Organismi internazionali;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 6) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.



Art. 5—Bilancio

È obbligo dell'associazione redigere annualmente il bilancio consuntivo e preventivo.

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni da tale data il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo e preventivo per sottoporlo per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2009.

Art. 6 — Utili ed avanzi di gestione

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o non siano imposte dalla legge.

Art. 7 — Associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati le persone fisiche la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. Possono fare parte dell'Associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro che condividendo gli scopi e le finalità dell'associazione si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Tutti gli associati sono volontari. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'adesione all'Associazione si intende a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Sono associati onorari i soggetti nominati a tale carica per meriti particolari, riguardanti gli scopi dell'associazione, con delibera dell'assemblea dei soci a maggioranza e con il consenso unanime del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e devono ottemperare agli stessi obblighi, ed in particolare:

devono rispettare il presente Statuto;

sono tenuti a versare la quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;

sono tenuti a comunicare ogni variazione di residenza;

hanno diritto di voto, anche per delega, in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;

hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

possono essere eletti alle cariche associative;

hanno diritto di recedere dall'associazione;

hanno diritto di essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.



Art. 8-Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna di rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro (30) trenta giorni dal ricevimento della relativa lettera.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.

La qualifica di socio si perde:

1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione almeno 30 giorni prima dello scadere dell'anno in corso;
2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione e persistenti violazioni degli obblighi statutari;
3. per morosità conseguente al mancato pagamento della quota associativa per un anno trascorsi (30) trenta giorni dall'eventuale sollecito;
4. per causa di morte.

L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati, per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno che all'esterno dell'Associazione per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9-Organismi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ogni carica all'interno dell'Associazione è ricoperta a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto e documentate. L'elezione degli Organi dell'associazione informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10-Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino la necessità. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori gli stessi non votano.

L'Assemblea ordinaria governa tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo, preventivo e la relazione di attività;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- 3) elegge i componenti del Collegio dei Revisori stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- 4) ratifica la sostituzione, dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- 5) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- 6) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 7) delibera l'eventuale esclusione dei soci;
- 8) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 9) approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- 10) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie al fine del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- 11) delibera il trasferimento della sede legale;
- 12) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
- 13) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. Tra le due convocazioni deve essere un intervallo di almeno 24 ore.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, con l'eccezione delle deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello

statuto, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

L'Assemblea Straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Tali verbali devono inoltre essere pubblicati mediante affissione all'albo della sede.

• **Art. 11-Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono e sono rieleggibili fino ad un massimo di (3) tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Ove decada oltre la metà del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. verificare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
2. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
3. elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
6. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
7. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno un terzo dei consiglieri che ne facciano richiesta.

Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, -contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da

chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 12—Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo convoca e presiede lo stesso e l'assemblea dei soci. Dura in carica 3 (tre) anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente verifica l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione ed in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 13-Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci e durano in carica tre anni, con possibilità di rielezioni: Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Il Collegio partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. Se ricoperto da soci l'incarico è svolto a titolo gratuito. La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

Art. 14 -Scioglimento

L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. Il caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore. L'associazione si scioglie inoltre quanto gli associati sono in numero inferiore a tre.

Art. 15-Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della Legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.

pagina 6 di 6



TRA Associazione
Trapiantati di Polmoni + Amici
(so Barante B90 Ospedale Maggiore 10126 Torino
Ce11.340.591.50.55 - 335.702.35.93
Codice *Fiscale* 97709630012